

Prot. 3850  
del 21.4.2020

**Protocollo tra**  
**Tribunale di Termini Imerese**  
**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese**  
**Ordine degli Avvocati e Camera penale di**  
**Termini Imerese**

**UDIENZE CON RITO DIRETTISSIMO**

**Visto** il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";

**Visto** il D.P.C.M. del 9.3.2020;

**Visto** il D.L. n.18 del 17 marzo 2020;

**Visto** l'art. 36 del D.L. 23/2020;


**Considerato** che il D.L. n. 11 ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*";

**Considerato** che l'art. 83 co. 12 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 pubblicato in pari data sulla G.U.R.I. prevede che, ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di igiene, n.d.R.), dal 09 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata *ove possibile* mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

**Considerato** che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria del 26 marzo 2020 ("*integralmente sostitutiva di quelle assunte in data 5 e 11 marzo 2020*") ha raccomandato i dirigenti degli Uffici Giudiziari, per quanto qui è di interesse "*di promuovere per le udienze penali non differite ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. b) e c), esclusivamente in questa fase emergenziale, il loro svolgimento mediante collegamenti da remoto tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA*", a tal fine favorendo la stipula di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati e le Camere penali locali, "*si da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo*";

**rilevato** che, per favorire protocolli uniformi sul territorio nazionale è stato dallo stesso C.S.M. elaborato un protocollo per le udienze di convalida dell'arresto davanti al G.I.P. nonché per l'udienza di convalida dell'arresto e successivo rito direttissimo da remoto, redatto a seguito di interlocuzione con la DGSIA ed il Consiglio Nazionale Forense, con riguardo al quale si è precisato che "*si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione delle norme rimessa ai magistrati*";

**Considerato** che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e



“Teams”, che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

**Rilevato** che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall’art. 146 *bis* comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con “*modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto*”;

**Rilevato** che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all’aula di udienza il luogo dove l’imputato si collega (cfr. art. 146 *bis* citato, comma 5);

**Considerato** che tale modalità di partecipazione all’udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di salvaguardia della salute;

Sentiti, mediante collegamento in videoconferenza, i magistrati del settore penale e da ultimo il presidente vicario che ha condiviso il presente protocollo;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Le udienze di convalida dell’arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento, si svolgono, ove possibile, mediante collegamenti da remoto.

I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l’imputato parteciperà dalla postazione predisposta all’interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all’udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

Il giudice che procede può in qualunque momento, al fine di garantire la necessaria speditezza del procedimento e, quindi, anche il necessario rispetto dei previsti termini processuali, disporre che l’udienza si svolga o prosegua con le forme ordinarie, assegnando un termine *ad horas* (non inferiore a due ore se compatibile coi termini di legge) per consentire alle parti di raggiungere l’aula d’udienza.

Stante la ridotta presenza di personale e la prevedibile difficoltà di reperire un tecnico nella giornata di sabato, le udienze che dovrebbero tenersi necessariamente in questo giorno si svolgeranno con le forme ordinarie.

2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all’Amministrazione, ivi comprese le forze dell’ordine e l’avvocatura.

Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo. In caso di indisponibilità tecnica di

RE 2    

TEAMS è possibile ricorrere alle ulteriori piattaforme ministeriale (*skype*) ovvero al sistema di videoconferenza.

3. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula della camera di consiglio o presso il luogo dove si trova l'arrestato.

I colloqui telefonici saranno garantiti nel rispetto delle norme del codice di procedura penale.

4. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando o l'ufficio della Questura più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

5. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, comunicherà il proprio recapito telefonico e potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato.

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in aula.

La partecipazione del difensore dallo studio legale in videoconferenza sarà autorizzata esclusivamente ove lo stesso si trovi in zona definita rossa per ragioni epidemiologiche e, quindi, nella assoluta impossibilità di raggiungere sia il Tribunale che il luogo di detenzione dell'indagato.



6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione in aula, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria nel luogo ove l'indagato risulti ristretto.

7. L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato.

Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e testuale, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail eventualmente comunicato.

9. La segreteria del Pubblico Ministero, verificata la completezza degli atti provvederà anche alla formazione del fascicolo digitale e alla sua trasmissione all'indirizzo PEC del difensore attraverso SNT o TIAP Posta (mezzi alternativi di



trasmissione possono essere di volta in volta concordati con lo stesso difensore), al Tribunale ed al VPO incaricato dell'udienza.

Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.

Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, Sezione penale, verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

**10.** Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno, le riserve di cui all'art. 1 e l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo.

**11.** Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra il difensore e l'indagato.

**12.** Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM, indagato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Il Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti (ivi compreso l'imputato).

L'identità del soggetto indagato sarà attestata dal personale di polizia giudiziaria o penitenziaria presente nel sito remoto al momento dell'attivazione del collegamento.

Nel caso di soggetto agli arresti domiciliari autorizzato a raggiungere il sito remoto libero e senza scorta, si procederà comunque in sua assenza se lo stesso non si sarà presentato all'ora stabilita.

**13.** Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

**14.** Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

**15.** Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza che verrà comunque registrata attraverso l'apposita funzione disponibile su teams ovvero attraverso l'impianto di fonoregistrazione presente in aula.



Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams".

16. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (*anche da remoto*) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

17. Quanto oggetto del presente Protocollo ha natura eccezionale e rigorosamente temporanea limitata al periodo di vigenza della legislazione di emergenza. Il presente Protocollo è suscettibile di modifiche e integrazioni ed è operativo dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Termini Imerese, 20 aprile 2020

Il Presidente del Tribunale  
dott. Raimondo Loroti

Il Procuratore della Repubblica  
dott. Ambrogio Cartosio

Il Presidente della Sezione penale  
dott. Vittorio Alicamo

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
Avv. Pietro Siragusa

Il Presidente della Camera Penale  
Avvocato Rocco Chinnici


**ALLEGATO - MODELLO DI ISTRUZIONI DA ALLEGARE  
ALL'AVVISO DI FISSAZIONE D'UDIENZA**

**Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.**

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale riportato nel provvedimento di fissazione, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero di Microsoft Edge ma si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio elaboratore).

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la video conferenza essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Antonio Mangano'. To its right, there are several smaller, more compact signatures and initials, including one that looks like 'U' and another that looks like 'V'.